




GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
tel. 0471/946257 – fax. 0471/946325
e.mail: alessandro.urzi@consiglio-bz.org

54/10

14. legislatura/2010
Disegno di legge

Disegno di legge provinciale:



"Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati"

Presentato dai consiglieri provinciali

Alessandro Urzi

Maurizio Vezzali

Disegno di legge provinciale:

"Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati"

Art. 1

Istituzione

E' istituita l'Anagrafe degli eletti e dei nominati della provincia di Bolzano.

Essa è istituita presso la Presidenza della giunta provinciale che ha l'onere della tenuta e dell'aggiornamento. L'Anagrafe sarà accessibile su rete internet.

Nel registro dell'Anagrafe sono compresi tutti gli eletti e/o nominati dal Consiglio provinciale o dalla giunta/assessori provinciali, nonché dai Comuni, dalle Circoscrizioni, dalle Comunità comprensoriali e da ogni altro organo pubblico nell'ambito della provincia di Bolzano. Per eletti e/o nominati si intendono coloro che siano chiamati ad esercitare un mandato di rappresentanza degli enti da cui sono stati eletti e/o nominati in società partecipate, organismi di rappresentanza di varia natura, enti strumentali, agenzie.

Articolo 2

Contenuti dell'Anagrafe

L'Anagrafe prevede che l'elenco dei nominati/eletti sia accompagnato dall'indicazione per ogni nominativo delle rispettive mansioni, cariche, indici di produttività da calcolare sulla base di parametri fissati per Regolamento dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, qualità e estremi delle decisioni assunte (nel limite della pubblicità che le stesse possano avere), ammontare degli onorari, remunerazioni, agevolazioni ed ogni

altro beneficio economico di quanti si trovino nelle condizioni sopra richiamate.

L'Anagrafe dovrà comprendere nello specifico, peraltro, anche la pubblicazione: 1) della dichiarazione dell'interessato concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra i nominati/eletti dovranno presentare un'ulteriore dichiarazione riguardante la situazione patrimoniale nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del coniuge non separato e dei figli conviventi; qualora il coniuge e i figli non diano il loro consenso a presentare tali dichiarazioni, tale volontà deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati/dalle interessate che verrà pubblicata integralmente sull'Anagrafe al fianco di quella del coniuge/genitore.

L'Anagrafe comprende inoltre finalità, Statuti e composizione degli organi degli enti e società di cui all'art. 1;

Annualmente viene pubblicata una relazione sugli obiettivi e le attività degli enti e le società di cui all'art. 1.

Articolo 3

Modifica dei dati iscritti all'Anagrafe

Ogni variazione intervenuta rispetto ai dati di cui all'articolo precedente deve essere comunicata entro trenta giorni alla giunta provinciale che provvederà entro dieci giorni all'aggiornamento dell'Anagrafe.

Articolo 4

Accesso all'Anagrafe

L'Anagrafe presuppone la possibilità per ogni singolo cittadino di richiedere chiarimenti circa quanto in essa pubblicato o di segnalare

eventuali obiezioni circa i suoi contenuti. Le modalità saranno disciplinate dalla giunta provinciale attraverso apposito regolamento di esecuzione.

Art. 5


La presente legge provinciale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia autonoma di Bolzano.

I consiglieri provinciali



Alessandro Urzi



Maurizio Vezzali